



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

# **REGOLAMENTO** *del Garante per i diritti delle* *persone disabili*

- ❖ *Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 28 novembre 2023;*
- ❖ *Entrato in vigore in data 21 dicembre 2023.*

# SOMMARIO

<b>Art. 1 - Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili – Finalità</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Caratteristiche generali e destinatari</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Ambito di azione del Garante</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 - Nomina e Requisiti</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 - Incompatibilità</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 6 - Durata</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7 - Trattamento economico</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8 - Funzioni</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9 - Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 10 - Raccordo fra organi politici e uffici amministrativi</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 - Attività di verifica e controllo</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 12 - Struttura di supporto</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 13 - Trasparenza, Privacy e tutela dei dati</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 14 – Disposizioni finali</b>	<b>pag. 9</b>

## **Art. 1 - Istituzione del Garante per i diritti delle persone disabili – Finalità**

Presso il Comune di Montecatini Terme è istituito il “Garante per i diritti delle persone disabili”, di seguito denominato “Garante”, con lo scopo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l'Amministrazione comunale al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono mobilità, piena inclusione sociale nonché pari dignità e opportunità favorendo l'autonomia personale e l'integrazione sociale.

Con l'istituzione del Garante sono, in particolare, perseguiti i seguenti fini:

- promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse;
- recepire le istanze dei portatori di handicap e degli altri soggetti di cui al successivo art. 2;
- supportare e stimolare l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
- migliorare i rapporti tra l'Amministrazione ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati.

## **Art. 2 - Caratteristiche generali e destinatari**

Il Garante è un organo unipersonale, che opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.

L'incarico ha carattere “onorario” ed è quindi svolto a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni o indennità.

Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

Per il raggiungimento delle predette finalità, il Garante si avvale dei poteri e delle facoltà previsti nel presente regolamento ed in ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia.

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi persone con disabilità tutti coloro che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità, la cui condizione di disabilità sia stata accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine.

### **Art. 3 - Ambito di azione del Garante**

Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni, dei Consorzi e società cui il Comune di Montecatini Terme, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati precedentemente, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante:

- tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, accertata ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine;
- i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto precedente;
- le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

### **Art. 4 - Nomina e Requisiti**

Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento ad esito di apposito avviso pubblico, indetto dal Responsabile del Settore Politiche Sociali.

Il Garante è quindi scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.

I candidati proposti devono possedere almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado e i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

### **Art. 5 - Incompatibilità**

Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante deve assicurare la propria indipendenza e obiettività e non può ricoprire incarichi di:

- componente del Consiglio comunale e della Giunta;
- componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- dipendente del Comune di Montecatini Terme, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
- amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs 267/2000.

#### **Art. 6 - Durata**

L'incarico di Garante per la disabilità ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Scaduto il mandato, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. Il successore è nominato, con le modalità di cui all'art. 4, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni del Garante si procede alla nuova nomina, con le modalità di cui all'art. 4, entro i novanta giorni successivi dalle dimissioni.

Il Consiglio Comunale può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

#### **Art. 7 - Trattamento economico**

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente, per un importo massimo pari a Euro 100,00 mensili e nei limiti degli stanziamenti del capitolo di bilancio per le missioni degli amministratori.

### **Art. 8 - Funzioni**

Il Garante esercita le seguenti funzioni in materia di disabilità, dettagliate agli articoli successivi:

- promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva;
- supporto all'attività dell'Amministrazione comunale attraverso il raccordo fra organi politici e uffici amministrativi;
- verifica e controllo nelle materie che afferiscono le disabilità nell'ambito delle competenze comunali.

Il Garante, inoltre, esercita tutte quelle funzioni propositive e consultive in materia di disabilità che l'Amministrazione Comunale deciderà di demandargli.

### **Art. 9 - Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva**

Il Garante promuove azioni informative e formative e forme di collaborazione interistituzionali quali:

- ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
- attività di formazione dirette a soggetti e/o organizzazioni pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- forme di raccordo con Organismi di tutela della popolazione disabile presenti sul territorio;

- forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche, sia dei servizi erogati da queste ultime.

#### **Art. 10 - Raccordo fra organi politici e uffici amministrativi**

Il Garante:

- si rapporta con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di programmare le proprie attività e svolgere al meglio le proprie funzioni;
- collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie;
- svolge la funzione di raccordo fra Amministrazione Comunale e Uffici amministrativi;
- presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale sulle attività e sulle iniziative intraprese e che intende intraprendere.

Per tutto questo il Garante:

- rivolge ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti sul territorio comunale;
- esprime pareri e formula proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità;
- propone al Sindaco la sottoscrizione di protocolli di intesa o di accordi o la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini/e utili a migliorare le condizioni delle persone con disabilità, come pure la costituzione di tavoli tecnici con uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da attività di competenza, per la risoluzione di problematiche rilevate;
- vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, richiedendo l'eliminazione di quelle esistenti;

- informa gli uffici competenti sulle eventuali problematiche di mobilità e accessibilità, rilevate in autonomia durante l'attività di vigilanza o su segnalazione.

#### **Art. 11 - Attività di verifica e controllo**

Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

- accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità;
- richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili.

#### **Art. 12 - Struttura di supporto**

Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente disciplinare e per le funzioni di segreteria, il Garante è assistito dagli uffici che, nell'ambito dell'organizzazione strutturale dell'Ente, sono chiamati ad occuparsi di barriere Architettoniche, Accessibilità e Tutela delle persone con disabilità, Sociale o da altro Ufficio di volta in volta individuato dal Segretario Generale, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

#### **Art. 13 - Trasparenza, Privacy e tutela dei dati**

Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblica in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.



n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà avere luogo solo con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali, alle Leggi e alle normative regionali in materia di Sociale, nonché allo Statuto comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2023.

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Montecatini Terme.